



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 10 – Verona, 29 novembre 2021**

**Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali**

## SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

### SCADENZARIO:

- Dicembre 2021 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Ottobre 2021 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Ottobre 2021 Pag. 5

### AFFARI GENERALI:

- CONAI Pag. 6

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza Lavoro – Novità valutazione rischio incendio, pubblicato il terzo Decreto che sostituirà il DM 10 marzo 1998, primi chiarimenti del dipartimento Vigile sul Fuoco Pag. 19
- Sostanze Pericolose – Rilasciata la nuova versione IUCLID 6 col formato PCN aggiornato, nuove funzioni per le notifiche UFI Pag. 23
- Sicurezza Lavoro .- Modificata la disciplina di sospensione dell'attività in caso violazioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro Pag. 24
- Emergenza Covid-19 – INAIL, sorveglianza sanitaria eccezionale, proroga al 31.12.2021 Pag. 25
- Attrezzature Lavoro – Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati Pag. 26
- Emergenza Covid – Trasporti e logistica, Ordinanza e nuovo Protocollo Pag. 27
- Emergenza Covid – Viaggiatori indicazioni e nuova Ordinanza Ministero Salute Pag. 28
- Emergenza Covid – Vaccino covid, esenzione alla vaccinazione prorogata al 31 dicembre 2021 Pag. 29
- Rifiuti – Linee guida PEE impianti stoccaggio e trattamento rifiuti, Circolare Vigili del Fuoco Pag. 30

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 32

## SCADENZARIO DICEMBRE 2021

---

**16.12.2021 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.12.2021 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.12.2021 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di novembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.12.2021 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **novembre 2021**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 (pari a L. 50.000) il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.12.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di novembre (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.12.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di novembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.12.2021 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2021 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale.
- 3848 addizionale comunale. Saldo.
- 3847 addizionale comunale. Acconto.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.12.2021 ⇒ IMPOSTA SOSTITUTIVA – RIVALUTAZIONE DEL TFR – VERSAMENTO DELL'ACCONTO:**

scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva “**con codice 1712**” sulla rivalutazione del fondo del trattamento di fine rapporto maturato.

L'acconto è stabilito nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.

La rivalutazione, soggetta ad imposta sostitutiva all'17%, prevede il versamento del saldo entro il 16 febbraio 2021.

**16.12.2021 ⇒ IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (IMU):**

scade il termine per il versamento del saldo IMU dovuta per l'intero anno 2021 dedotto l'acconto versato.

**16.12.2021 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T** (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**27.12.2021 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **novembre 2021**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane esclusivamente in via telematica.

**27.12.2021 ⇒ VERSAMENTO ACCONTO IVA:**

scade il termine per il versamento dell'acconto Iva.

**31.12.2021 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° dicembre 2021;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° dicembre 2021.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14 (Lire 2.500.000), nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 51,65 (L. 100.000) arrotondata a € 52,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro:

- al Concessionario della riscossione (mod. F23)
- presso una dipendenza di una banca sita nell'ambito territoriale del concessionario stesso (mod. F23)
- presso un ufficio postale (mod. F23)

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- 107T – contratti di locazione – intero periodo.

**31.12.2021 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di novembre 2021.

**31.12.2021 ⇒ CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:**

scade il termine per la proroga o il rinnovo dei contratti senza necessità di causale ai sensi dell'art. 17 DL 41/2021 conv. L. 69/2021.

## DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI OTTOBRE 2021

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di OTTOBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

	75%
<b>OTTOBRE 2020 / OTTOBRE 2021</b>	<b>+3,0%</b>
	<b>+2,25%</b>

- Variazione biennale:

	75%
<b>OTTOBRE 2019 / OTTOBRE 2021</b>	<b>+2,6%</b>
	<b>+1,95%</b>

### Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2021</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,5</b>	<b>+ 0,7</b>	<b>+ 1,2</b>	<b>+ 1,3</b>	<b>+ 1,4</b>	<b>+ 1,9</b>	<b>+ 2,1</b>	<b>+ 2,6</b>	<b>+ 3,0</b>			<b>2021</b>
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI OTTOBRE 2021**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di OTTOBRE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>Cod. UIC</b>	<b>Cod. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5669
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4436
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4398
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	131,2124
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,8143
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,84694
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1601
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,0557
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0708

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

### Il servizio **LEGAL PREMIUM** per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio **LEGAL PREMIUM** (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini** - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001



## CONAI



**Oggetto: Informativa CONAI – Iniziative 2021 verso importatori di imballaggi Id. IVSL\_IPSL21**

*Gentile Consorziato,*

nel corso del corrente anno, connotato dagli straordinari eventi che hanno interessato vari settori economici industriali e commerciali, Conai ha ritenuto opportuno realizzare una serie di iniziative a supporto delle aziende rientranti nelle categorie in oggetto. Tra queste, segnaliamo, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - Progettare Riciclo, raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;
  - EcoD Tool, strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:
  - Redazione delle Linea Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
  - Sviluppo di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura ambientale degli imballaggi ([www.etichetta-conai.com](http://www.etichetta-conai.com)), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (<http://e-tichetta.conai.org/>);
- attività di aggiornamento degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su <https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche>;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito <https://www.conai.org>);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- Bando CONAI per l'eco-design, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8ª edizione) un montepremi di 500.000 Euro;
- creazione della Community CONAI Academy, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'eco-design e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org)) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai (di seguito C.a.C.). Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

Con specifico riferimento a quest'ultimo punto, dunque, la presente informativa, a nostro avviso, assume particolare rilievo per le aziende che acquistano all'estero imballaggi<sup>1</sup> vuoti o merci imballate e che non hanno ancora provveduto a presentare le correlate dichiarazioni del C.a.C. in funzione del packaging importato (sia da Paesi UE che extra UE).

<sup>1</sup> Sia imballaggi vuoti che merci imballate (imballaggi pieni), cioè tutti i materiali di confezionamento - ivi compresi gli imballaggi secondari e terziari - non solo dei prodotti finiti da commercializzare ma anche di quelli relativi alle materie prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti (anche attrezzature) impiegati nel ciclo produttivo/industriale dello stesso importatore

Per il necessario e puntuale supporto da parte nostra nei confronti della Vostra azienda eventualmente interessata da questi flussi di imballaggi, Vi comunichiamo che nei prossimi giorni potreste essere contattati telefonicamente da nostri incaricati per ulteriori dettagli rispetto alla presente informativa per la quale è possibile chiamare anche il numero dedicato 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere a [support.conai@datacontact.it](mailto:support.conai@datacontact.it) indicando l'ID in oggetto e un referente da contattare.

Eventuali dati personali saranno trattati da Conai nel rispetto della vigente normativa in materia. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) – Imprese/Informativa Privacy.

Cordiali saluti



**Oggetto: Informativa CONAI – Iniziative 2021 verso importatori di imballaggi  
Id.«M3C\_PR\_PROTOCOLLO»**

*Gentile Consorziato,*

nel corso del corrente anno, connotato dagli straordinari eventi che hanno interessato vari settori economici industriali e commerciali, Conai ha ritenuto opportuno realizzare una serie di iniziative a supporto delle aziende rientranti nelle categorie in oggetto. Tra queste, segnaliamo, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - Progettare Riciclo, raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;
  - EcoD Tool, strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:
  - Redazione delle Linea Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
  - Sviluppo di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura ambientale degli imballaggi ([www.etichetta-conai.com](http://www.etichetta-conai.com)), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (<http://etichetta.conai.org/>);
- attività di aggiornamento degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su <https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche>;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito <https://www.conai.org>);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- Bando CONAI per l'eco-design, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8ª edizione) un montepremi di 500.000 Euro;
- creazione della Community CONAI Academy, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'eco-design e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org)) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai (di seguito C.a.C.). Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

Con specifico riferimento a quest'ultimo punto, dunque, la presente informativa, a nostro avviso, assume particolare rilievo per le aziende che acquistano all'estero imballaggi<sup>1</sup> vuoti o merci imballate e che non hanno ancora provveduto a presentare le correlate dichiarazioni del C.a.C. in funzione del packaging importato (sia da Paesi UE che extra UE).

<sup>1</sup> Sia imballaggi vuoti che merci imballate (imballaggi pieni), cioè tutti i materiali di confezionamento - ivi compresi gli imballaggi secondari e terziari - non solo dei prodotti finiti da commercializzare ma anche di quelli relativi alle materie prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti (anche attrezzature) impiegati nel ciclo produttivo/industriale dello stesso importatore





Per il necessario e puntuale supporto da parte nostra nei confronti della Vostra azienda eventualmente interessata da questi flussi di imballaggi, **Vi invitiamo a caricare – entro 30 giorni dalla ricezione della presente**, copia (in formato pdf) dei quadri VE e VF dei modelli IVA 2021 (Anno d'imposta 2020) e 2020 (Anno d'imposta 2019) allegando la documentazione nelle modalità descritte nel corpo della comunicazione.

Nei prossimi giorni potreste essere contattati telefonicamente da nostri incaricati per ulteriori dettagli rispetto alla presente informativa per la quale è possibile chiamare anche il numero dedicato 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere a : [support.conai@datacontact.it](mailto:support.conai@datacontact.it) indicando l'ID in oggetto e un referente da contattare.

Eventuali dati personali saranno trattati da Conai nel rispetto della vigente normativa in materia. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) – Imprese/Informativa Privacy.

Cordiali saluti



**Oggetto: Informativa CONAI agli utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti.  
Id.«M3C\_PR\_PROTOCOLLO»**

*Spettabile Azienda,*

il CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, nell'ambito di un più ampio contesto di attività di assistenza e consulenza riservate ad aziende riconducibili, per oggetto dell'attività svolta (rilevata da fonti camerali), alla categoria degli utilizzatori di imballaggi vuoti, intende con la presente ricordare alcuni dei principali adempimenti consortili previsti dalla vigente normativa in materia di gestione di imballaggi e relativi rifiuti.

Oltre all'adesione al Conai<sup>1</sup>, l'attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli acquirenti-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono infatti pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l'impresa acquista gli imballaggi all'estero (e li immette al consumo sul territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

Pertanto nel caso in cui la Vostra azienda svolgesse effettivamente l'attività descritta sopra Vi invitiamo a contattare il nostro numero Verde 800337799 o a scrivere all'indirizzo [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org) per ricevere tutte le informazioni del caso, ivi comprese quelle riguardanti le particolari formule agevolate per eventuale regolarizzazione di periodi pregressi e/o i casi di esenzione totale o parziale dal contributo ambientale.

Qualora la vostra azienda invece – a prescindere dall'oggetto sociale risultante da fonti camerali - non svolgesse di fatto alcuna attività collegata all'acquisto ed al riempimento di imballaggi vuoti, Vi invitiamo a non tenere conto della presente e Vi ringraziamo comunque per l'attenzione prestata, con l'auspicio che ne sia stato comunque colto lo spirito collaborativo.

Vi informiamo che nei prossimi giorni potreste essere contattati telefonicamente da nostri incaricati per chiarimenti in merito alla presente informativa per la quale è possibile chiamare anche il numero dedicato 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere a [infoconai@conai.org](mailto:infoconai@conai.org) indicando l'ID in oggetto e un referente da contattare.

Eventuali dati personali saranno trattati da Conai nel rispetto della vigente normativa in materia. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) – Imprese/Informativa Privacy.

Con l'occasione, riteniamo utile segnalarVi infine alcune iniziative a supporto delle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi, intraprese da questo Consorzio nel 2021, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - Progettare Riciclo, raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;
  - EcoD Tool, strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:

<sup>1</sup> La domanda di adesione è disponibile attraverso il servizio "Adesione online" accedendo al portale [impresainaggiornamento.gov.it](http://impresainaggiornamento.gov.it), direttamente dal sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org) ([http://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/06/Breve\\_Guida\\_Adesione\\_Online.pdf](http://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/06/Breve_Guida_Adesione_Online.pdf)). Ricordiamo che ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricoltura), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione, ferma restando la possibilità di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano comunque soggette al pagamento del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati (sia da Paesi UE che extra UE) alle medesime condizioni delle imprese consorziate (Guida Conai 2021, Volume 1, paragrafo 2.3, pagina 25). Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria alla quale partecipano (ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI (Guida Conai 2021, Volume 2, Scheda anagrafica).





- Redazione delle Linea Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
- Sviluppo di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura ambientale degli imballaggi ([www.etichetta-conai.com](http://www.etichetta-conai.com)), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (<http://etichetta.conai.org/>);
- attività di aggiornamento degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su <https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche>;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito <https://www.conai.org>);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- Bando CONAI per l'eco-design, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8ª edizione) un montepremi di 500.000 Euro;
- creazione della Community CONAI Academy, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'eco-design e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org)) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai. Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

Cordiali saluti



**Oggetto: Informativa CONAI ai produttori e ai commercianti di imballaggi vuoti.  
Id.«M3C\_PR\_PROTOCOLLO»**

*Spettabile Azienda,*

il CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, nell'ambito di un più ampio contesto di attività di assistenza e consulenza riservate ad aziende riconducibili, per oggetto dell'attività svolta (rilevata da fonti camerali), alla categoria dei produttori o commercianti di imballaggi vuoti, intende con la presente ricordare alcuni dei principali adempimenti consortili previsti dalla vigente normativa in materia di gestione di imballaggi e relativi rifiuti.

Oltre all'adesione al Conai<sup>1</sup>, i produttori e (dal 2019) i commercianti di imballaggi vuoti sono tenuti ad applicare il Contributo ambientale Conai al momento della cosiddetta "prima cessione"<sup>2</sup> dell'imballaggio nonché a dichiararlo e versarlo al Conai con le modalità descritte nell'apposita Guida pubblicata annualmente e disponibile all'indirizzo [www.conai.org](http://www.conai.org) in [Download documenti/Guida al Contributo](#).

Pertanto nel caso in cui la Vostra azienda svolgesse effettivamente l'attività (principale o secondaria) di produzione o commercio di imballaggi vuoti, Vi invitiamo a contattare il nostro numero Verde 800337799 per ricevere tutte le informazioni del caso, ivi comprese quelle riguardanti le particolari formule agevolate per eventuale regolarizzazione di periodi pregressi e/o i casi di esenzione totale o parziale dal contributo ambientale.

Qualora la vostra azienda invece – a prescindere dall'oggetto sociale risultante da fonti camerali - non svolgesse di fatto alcuna attività collegata alla produzione o al commercio di imballaggi vuoti, Vi invitiamo a non tenere conto della presente e Vi ringraziamo comunque per l'attenzione prestata, con l'auspicio che ne sia stato comunque colto lo spirito collaborativo.

Vi informiamo che nei prossimi giorni potreste essere contattati telefonicamente da nostri incaricati per chiarimenti in merito alla presente informativa per la quale è possibile chiamare anche il numero dedicato 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere a [support.conai@datacontact.it](mailto:support.conai@datacontact.it) indicando l'ID in oggetto e un referente da contattare.

Eventuali dati personali saranno trattati da Conai nel rispetto della vigente normativa in materia. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) – Imprese/Informativa Privacy.

Con l'occasione, riteniamo utile segnalarVi infine alcune iniziative a supporto delle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi, intraprese da questo Consorzio nel 2021, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - Progettare Riciclo, raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;

<sup>1</sup> La domanda di adesione è disponibile attraverso il servizio "Adesione online" accedendo al portale [impresaimmgiorno.gov.it](http://impresaimmgiorno.gov.it), direttamente dal sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org) ([http://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/06/Breve\\_Guida\\_Adesione\\_Online.pdf](http://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/06/Breve_Guida_Adesione_Online.pdf)).

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricoltura), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione, ferma restando la possibilità di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano comunque soggette al pagamento del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati (sia da Paesi UE che extra UE) alle medesime condizioni delle imprese consorziate (Guida Conai 2021, Volume 1, paragrafo 2.3, pagina 25). Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria alla quale partecipano (ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI (Guida Conai 2021, Volume 2, Scheda anagrafica).

<sup>2</sup> Si tratta, in particolare, del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall' "ultimo produttore" o "commerciante di imballaggi vuoti" al "primo utilizzatore" diverso dal commerciante di imballaggi vuoti oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima (o di semilavorato) a un autoprodotto che gli risulti o si dichiara tale.





- EcoD Tool, strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:
  - Redazione delle Linea Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
  - Sviluppo di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura ambientale degli imballaggi ([www.etichetta-conai.com](http://www.etichetta-conai.com)), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (<http://etichetta.conai.org/>);
- attività di aggiornamento degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su <https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche>;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito <https://www.conai.org>);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- Bando CONAI per l'eco-design, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8ª edizione) un montepremi di 500.000 Euro;
- creazione della Community CONAI Academy, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'eco-design e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org)) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai (di seguito C.a.C.). Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

Cordiali saluti





**Oggetto: Informativa CONAI ai produttori di imballaggi vuoti. Id. SPND21**

*Spettabile Consorziato,*

il CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, nell'ambito di un più ampio contesto di attività di assistenza e consulenza riservate ad aziende iscritte nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti, intende con la presente ricordare alcuni dei principali adempimenti consortili previsti dalla vigente normativa in materia di gestione di imballaggi e relativi rifiuti.

Ai sensi della vigente normativa Consortile, Vi ricordiamo che per i produttori di imballaggi sussiste l'obbligo di applicare il Contributo ambientale Conai al momento della cosiddetta "prima cessione"<sup>1</sup> dell'imballaggio nonché a dichiararlo e versarlo al Conai con le modalità descritte nell'apposita Guida pubblicata annualmente e disponibile all'indirizzo [www.conai.org](http://www.conai.org) in [Download documenti/Guida al Contributo](#). Dall'1/1/2014 è inoltre obbligatorio l'invio al Conai dell'elenco dei clienti nei cui confronti sono state effettuate le cosiddette "cessioni tra produttori di imballaggi" (o "cessioni tra produttori/commercianti di imballaggi" dall'1/1/2019")<sup>2</sup>.

Pertanto nel caso in cui la Vostra azienda effettuasse "prime cessioni" di imballaggi Vi invitiamo a contattare il nostro numero Verde 800337799 o a scrivere all'indirizzo [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org) per ricevere tutte le informazioni del caso, ivi comprese quelle riguardanti le particolari formule agevolate per eventuale regolarizzazione di periodi pregressi e/o i casi di esenzione totale o parziale dal contributo ambientale.

Qualora la vostra azienda invece – a prescindere dalla categoria di adesione scelta - non svolgesse di fatto alcuna attività collegata alla produzione di imballaggi vuoti, Vi invitiamo a consultare la Guida al Contributo<sup>3</sup> o a contattare i riferimenti di cui sopra per valutare la necessità di modificare la Vostra categoria di adesione.

Vi informiamo che nei prossimi giorni potrete essere contattati telefonicamente da nostri incaricati per chiarimenti in merito alla presente informativa per la quale è possibile chiamare anche il numero dedicato 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere a [infoconai@conai.org](mailto:infoconai@conai.org) indicando l'ID in oggetto e un referente da contattare.

Eventuali dati personali saranno trattati da Conai nel rispetto della vigente normativa in materia. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) – Imprese/Informativa Privacy.

Con l'occasione, riteniamo utile segnalarVi infine alcune iniziative a supporto delle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi, intraprese da questo Consorzio nel 2021, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - [Progettare Riciclo](#), raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;
  - [EcoD Tool](#), strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:
  - [Redazione delle Linea Guida](#) sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
  - [Sviluppo](#) di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura

<sup>1</sup> Si tratta, in particolare, del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall' "ultimo produttore" o "commerciante di imballaggi vuoti" al "primo utilizzatore" diverso dal "commerciante di imballaggi vuoti" oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima (o di semilavorato) a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale.

<sup>2</sup> Vgs. Paragrafo 4.1.4 del Vol. 1 della Guida Conai all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale 2021.

<sup>3</sup> Vgs. Paragrafo 3.2 del Vol. 1 della Guida Conai all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale 2021.



ambientale degli imballaggi ([www.etichetta-conai.com](http://www.etichetta-conai.com)), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (<http://etichetta.conai.org/>);

- attività di aggiornamento degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su <https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche>;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito <https://www.conai.org>);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- Bando CONAI per l'eco-design, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8ª edizione) un montepremi di 500.000 Euro;
- creazione della Community CONAI Academy, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'eco-design e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org)) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai. Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

Cordiali saluti





**Oggetto: Richiesta di informazioni ex art. 12, comma 1, del Regolamento Conai. Id. [ID]/COMMF21 e altre iniziative del Conai di possibile interesse per produttori o utilizzatori di imballaggi.**

**Gentile Consorziato,**

il Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi, anche quest'anno - connotato da straordinari eventi che hanno interessato vari settori economici industriali e commerciali – ha ritenuto opportuno continuare la campagna di informazione e supporto alle imprese rientranti nelle categorie in oggetto.

A quelle appartenenti alla categoria dei commercianti di imballaggi vuoti (così come risultanti da elementi disponibili nelle banche dati del Conai) è utile ricordare alcune delle principali procedure consortili legate alla cosiddetta “*prima cessione*”<sup>1</sup> degli imballaggi. In particolare:

- dal 1° gennaio 2019, il commerciante di imballaggi vuoti, alla stessa stregua del produttore di imballaggi, è tenuto ad esplicitare in fattura il Contributo ambientale Conai (di seguito anche C.a.C.) separatamente dal prezzo di vendita degli imballaggi ceduti; in casi limitati, invece, il commerciante è tenuto ad esplicitare in fattura se il corrispettivo sia o meno comprensivo del c.a.c. (Vgs. Circolare Conai del 29 novembre 2018, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org));
- il produttore e il commerciante di imballaggi vuoti **devono dunque applicare sempre il contributo ambientale Conai all'atto della “prima cessione” o citare in fattura l'eventuale titolo di esenzione<sup>2</sup> richiesto dal cliente;**
- il produttore e il commerciante di imballaggi vuoti che effettuano una “*prima cessione*” **sono tenuti a dichiarare a Conai gli imballaggi ceduti, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale Conai e l'entità dello stesso contributo che andrà poi versato al Consorzio.** La dichiarazione periodica viene presentata dal produttore/commerciante tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento e può essere inoltrata a Conai con periodicità diverse in funzione dell'entità del contributo dichiarato<sup>3</sup>;
- non sono da assoggettare a C.a.C. i trasferimenti di imballaggi tra produttori/commercianti di imballaggi a meno che non si tratti di trasferimenti ai cosiddetti “*piccoli commercianti*”<sup>4</sup>. Nei trasferimenti tra i produttori/commercianti di imballaggi vuoti il cessionario deve inviare al cedente il modulo 6.23 per attestare appunto il suo status di produttore/commerciante di imballaggi vuoti (a meno che non voglia optare facoltativamente per la procedura agevolata riservata ai “*piccoli commercianti*” e sempreché ne ricorrano i presupposti);
- la storica dicitura in fattura “**Contributo ambientale Conai assolto**” è dunque da riferirsi **esclusivamente ai trasferimenti delle merci imballate e non degli imballaggi vuoti;**
- il produttore e il commerciante di imballaggi vuoti sono tenuti a dichiarare a Conai anche il C.a.C. relativo ai materiali di confezionamento delle merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) provenienti dall'estero ed immesse sul territorio nazionale<sup>5</sup>.

Tanto premesso, dalle citate banche dati risulta tra l'altro che la Vs. azienda ha effettuato cessioni di imballaggi vuoti in [materiale] nell'anno [anno più recente risultante dalla fattura]. Tuttavia allo stato non risultano trasmessi al Conai il mod. 6.23 e le conseguenti dichiarazioni del C.a.C. tramite mod. 6.1 né, alternativamente, il mod. 6.24 riservato ai “*piccoli commercianti*” sempreché ne ricorrano i presupposti.



Nell'ambito di controlli incrociati finalizzati alla verifica degli adempimenti consortili, Vi invitiamo pertanto a fornire l'elenco dei fornitori presso i quali nel [stesso anno risultante dalla fattura] la Vs. azienda ha effettuato acquisti di imballaggi/materiali di imballaggio.

Per ciascun fornitore, oltre alla denominazione/ragione sociale e al codice fiscale, Vi invitiamo ad indicare l'eventuale titolo di esenzione degli acquisti da Voi effettuati (o comunque di non assoggettamento al Contributo ambientale Conai) e le tipologie di imballaggi/materiali di imballaggio acquistati.

I dati comunicati saranno posti a raffronto con le banche dati del Conai con riserva di richiedere, se necessario, integrazioni, notizie e documenti, anche con riferimento ad altri periodi.

Precisiamo che la risposta deve pervenire in forma scritta al Conai entro **30 giorni dal ricevimento della presente richiesta** all'indirizzo ufficiocontrolli@conai.legalmail.it e che gli atti e i documenti acquisiti in relazione all'attività di controllo sono custoditi con modalità tali da assicurarne la segretezza e sono trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente comunicazione, ivi compresa la richiesta di un eventuale supporto consulenziale sull'argomento, Vi invitiamo a scrivere al citato indirizzo, citando il codice identificativo della comunicazione presente nell'oggetto ([ID]/COMMF21).

Nei prossimi giorni potrete inoltre essere contattati da nostri incaricati in merito alla presente.

L'informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 è pubblicata e visionabile a pag. 138 della "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale - 2021", Volume 1, Parte seconda e sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) – Imprese/Informativa Privacy".

Con l'occasione, riteniamo utile segnalarVi infine alcune iniziative a supporto delle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi, intraprese da questo Consorzio nel 2021, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - Progettare Riciclo, raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;
  - EcoD Tool, strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:
  - Redazione delle Linea Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
  - Sviluppo di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura ambientale degli imballaggi ([www.etichetta-conai.com](http://www.etichetta-conai.com)), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (<http://e-tichetta.conai.org/>);
- attività di aggiornamento degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su <https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche>;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito <https://www.conai.org>);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- Bando CONAI per l'eco-design, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8ª edizione) un montepremi di 500.000 Euro;

- creazione della Community CONAI Academy, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'eco-design e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org)) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai. Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

Cordiali saluti,

- |   |
|---|
| <p>1 Si considera "<i>prima cessione</i>" il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;</li><li>- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoprodotto che gli risulti o si dichiarari tale.</li></ul> <p>Vgs. "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale 2021", Vol. 1, cap. 4.</p> <p>2 A titolo esemplificativo ma non esaustivo: i moduli inviati dal cessionario al cedente 6.12, 6.13, 6.18, 6.19, 6.21, 6.23. Vgs. anche: "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale 2021", Vol. 1, par. 4.2.4 e cap. 8..</p> <p>3 Vgs. "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale 2021", Vol. 1, par. 4.3..</p> <p>4 Vgs. "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale 2021", Vol. 1, par. 4.1.2..</p> <p>5 "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale 2021", Vol. 1, cap. 5, dedicato alle importazioni (intra UE ed extra UE) di imballaggi vuoti o pieni..</p> |
|---|

**SICUREZZA LAVORO**  
**NOVITA' VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO, PUBBLICATI IL TERZO DECRETO**  
**CHE SOSTITUIRA' IL DM 10 MARZO 1998,**  
**PRIMI CHIARIMENTI DEL DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO**

---

Publicato l'ultimo dei tre decreti antincendio che andranno ad abrogare il DM 10 marzo 1998, in attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l'adozione di uno o più decreti concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del citato DM 10 marzo 1998.

**DM 3 SETTEMBRE 2021 - Valutazione dei rischi**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29.10.2021 il DM 3 settembre 2021 recante i "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Con tale provvedimento sono stati aggiornati i criteri diretti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi nonché le misure precauzionali di esercizio, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

Il nuovo decreto definisce le modalità con cui effettuare la valutazione del rischio di incendio adottando:

- le misure atte ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora si verifichi;
- le misure precauzionali di esercizio delle attività per quanto riguarda la sicurezza antincendio.

Il decreto in questione **entrerà in vigore il 29 ottobre 2022** (un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ed abrogherà, a partire da tale data, le ultime disposizioni rimaste in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Le disposizioni del decreto si applicano in tutti luoghi di lavoro, ad eccezione dei cantieri temporanei e mobili.

Il decreto rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro allineando i criteri di prevenzione incendi adottati nei luoghi di lavoro ai criteri introdotti dal decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

In particolare stabilisce che:

- 1) le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
- 2) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I del Decreto in oggetto.



3) per i luoghi di lavoro non ricadenti nei punti succitati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

Il decreto all'art. 2 ricorda che **la valutazione del rischio di incendio** e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali (quindi sia tecniche relative ad impianti, attrezzature di spegnimento e di rilevazione, che organizzative quali ad esempio controlli periodici, manutenzioni programmate, esercitazioni e prove, ecc) sono parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) che il datore di lavoro deve redigere e mantenere aggiornato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008.

Tale valutazione deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta (la valutazione del rischio di esplosione è prevista ed elaborata secondo quanto stabilito dal titolo XI del D.Lgs. n. 81/2008).

Inoltre va effettuata in conformità ai criteri indicati all'art. 3 del nuovo DM.

#### **Luoghi di lavoro sottoposti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco**

La valutazione del rischio di incendio va redatta secondo le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili ai luoghi di lavoro sottoposti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, che sono quelli dove vengono svolte le attività ricomprese nell'elenco dell'allegato I del DPR 151/2011 - Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. In questo caso la valutazione potrà individuare due livelli di rischio:

**Livello di rischio 3 (ex "rischio incendio elevato")** per le seguenti attività *(per i livelli di rischio incendio connessi con l'obbligo formativo degli addetti antincendio, vedasi DM 2 settembre 2021 allegato III)*:

- a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'art. 3, c. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 105/2015;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/2006, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera s) del medesimo decreto; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, c. 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2003.

**Livello di rischio 2 (ex "rischio incendio medio")** per tutte le attività soggette a prevenzione incendi (sono quelle attività ricomprese nell'elenco dell'allegato I del DPR 151/2011 - Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) non ricomprese nel precedente livello 3 (per i livelli di rischio incendio connessi con l'obbligo formativo degli addetti antincendio, vedasi DM 2 settembre 2021 allegato III).

### **Luoghi di lavoro non sottoposti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco**

I luoghi di lavoro che non sono soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (quindi *attività NON ricomprese nell'elenco dell'allegato I del DPR 151/2011*), sono quindi classificabili con il **livello di rischio 1 (ex "rischio incendio basso"**; per i livelli di rischio incendio connessi con l'obbligo formativo degli addetti antincendio, vedasi DM 2 settembre 2021 allegato III). Rientrano in questa categoria le attività non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Per la valutazione del rischio di incendio si distinguono due casi (ex art. 3 DM 03.09.2021) a seconda della presenza o meno di requisiti aggiuntivi indicati nell'allegato I al nuovo decreto.

Se i luoghi di lavoro livello di rischio 1 presentano i seguenti requisiti aggiuntivi (ex Allegato I DM 03.09.2021):

- a) affollamento complessivo inferiore o pari a 100 occupanti (intesi per occupanti le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività);
- b) superficie lorda complessiva inferiore o pari a 1000 m<sup>2</sup>;
- c) piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- d) attività che non comporta la detenzione o il trattamento di materiali combustibili in quantità significative (generalmente per quantità significative di materiali combustibili si intende  $q_f > 900$  MJ/m<sup>2</sup>);
- e) attività che non comporta la detenzione o il trattamento di sostanze o di miscele pericolose in quantità significative (generalmente per quantità significative di materiali combustibili si intende  $q_f > 900$  MJ/m<sup>2</sup>);
- f) attività che non comporta l'effettuazione di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

la valutazione del rischio di incendio dovrà seguire i **criteri semplificati**, previsti in allegato I al nuovo DM 03.09.2021 o potrà essere effettuata adottando i criteri previsti dalle regole tecniche di prevenzione incendi (ex DM 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.139/2006").

Se i luoghi di lavoro livello di rischio 1 non rispettano i requisiti aggiuntivi suddetti previsti alle lettere da a) a f), la valutazione del rischio di incendio dovrà seguire i criteri previsti dalle sole regole tecniche di prevenzione incendi (ex DM 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.139/2006").



Per le attività esistenti alla data del 29 ottobre 2022, **la valutazione del rischio di incendio dovrà essere aggiornata secondo i criteri di cui al nuovo DM 03.09.2021** in esame, nei casi indicati nell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 e quindi coerentemente con l'aggiornamento di tutta la valutazione dei rischi, in occasione di:

- modifiche del processo produttivo;
- modifiche dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Infatti, il richiamato articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che: *“la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”*

#### **CIRCOLARE VV.F. N. 16700 DELL'8 NOVEMBRE 2021 - Chiarimenti sul DM 03.09.2021**

Pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 16700 datata 8 novembre 2021 contenente i primi chiarimenti sul decreto 3 settembre 2021 recante i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.

Con detta circolare, al fine della necessaria uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale del Decreto in argomento, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha indicate le caratteristiche peculiari del Decreto ed in particolare sono stati evidenziati:

- 1) I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro;
- 2) I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) sono disponibili:

- il DM 3 settembre 2021
- la Circolare VV.F

## SOSTANZE PERICOLOSE RILASCIATA LA NUOVA VERSIONE IUCLID 6 COL FORMATO PCN AGGIORNATO, NUOVE FUNZIONI PER LE NOTIFICHE UFI

---

Fonte Normachem

Fonte: Poisoncentres - ECHA

È stato rilasciato l'aggiornamento di IUCLID 6 Cloud, che include la versione 4.0 del formato PCN con nuove funzioni per il portale PCN (Poison Centre Notification), utilizzato dalle imprese per trasmettere informazioni riguardo le **miscele pericolose** immesse sul mercato così come richiesto dall'Allegato VIII del Reg. CLP (leggi l'approfondimento).

Le nuove funzionalità includono:

- possibilità di indicare prodotti multicomponenti usando un identificatore di prodotto multicomponente;
- cambiamenti nelle formule standard;
- aggiunta di giustificazioni nel menù a tendina dedicato agli **update** (aggiornamenti) alla notifica, ad esempio "**Cessazione dell'immissione sul mercato**" o "**Cambio nella composizione della miscela che non richiede l'aggiornamento del codice UFI**";
- cambiamenti nella selezione del codice EuPCS ed aggiunta di una nuova tipologia di imballaggio.

Con questa ultima versione le imprese potranno trasmettere una **notifica di gruppo**.

Si ricorda che la notifica di gruppo, includendo più miscele, può essere trasmessa solamente quando:

- tutte le miscele di un gruppo hanno la stessa classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici;
- tutte le miscele del gruppo contengono gli stessi componenti; l'unica variazione ammessa è per il contenuto in profumi che non deve superare il 5% della composizione della miscela;
- in tutte le miscele del gruppo per ciascun componente l'intervallo di concentrazione riportato è lo stesso.

Sono state aggiunte alcune "validation rules" (regole di validazione) e contestualmente aggiornata la lista delle regole e relative spiegazioni (PCN Validation rules) e le altre linee guida messe a disposizione di ECHA che supportano le aziende nell'adempiere agli obblighi di notifica.

Non è tuttavia questo l'ultimo cambiamento che ci si aspetta per il portale: ci attenderanno miglioramenti nel corso della fine dell'anno, tra cui la possibilità (solo in casi specifici) di "cancellare" una notifica trasmessa.

## **SICUREZZA LAVORO**

### **MODIFICATA LA DISCIPLINA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IN CASO VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO**

---

Si evidenzia che il Decreto-Legge n. 146/2021, in vigore dal 22 ottobre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 e riguardante prevalentemente misure economiche e fiscali, contiene una modifica al D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza del lavoro che prevede:

- attribuzione anche all'Ispettorato del lavoro tutti i compiti e poteri di vigilanza e controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro già delle ASL-SPISAL;
- aggiornamento dell'art. 14 del su richiamato D.Lgs. n. 81/2008 e relativo allegato I, che disciplina il potere di sospensione – totale o parziale – dell'attività in caso di presenza di lavoratori irregolari o di accertate gravi violazioni delle disposizioni relative all'igiene e sicurezza del lavoro.

In particolare:

- il potere di sospensione in entrambe le materie è attribuito sia all'Ispettorato del lavoro che all'ASL-SPISAL (resta in capo al Comando provinciale dei vigili del fuoco per le violazioni in materia di prevenzione incendi);
- i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione sono:
  - a) l'accertata presenza di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 10 per cento (era il 20 per cento);
  - b) l'accertamento di determinate violazioni al momento tassativamente elencate nel nuovo allegato I, a prescindere da qualunque valutazione circa la sussistenza di una concreta situazione di pericolosità;
- la sospensione deve riguardare solo la parte dell'attività interessata dalla violazione ovvero l'attività dei lavoratori interessati;
- la sospensione adottata per la presenza di lavoratori irregolari è revocata con espresso provvedimento di revoca, a seguito della regolarizzazione dei lavoratori ed al pagamento di una somma pari a 2.500 euro, se i lavoratori irregolari erano in numero pari o inferiore a 5, e pari a 5.000 euro se erano più di 5;
- la sospensione adottata per le violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al nuovo allegato I è revocata a seguito dell'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, della rimozione delle situazioni di pericolo e del pagamento di determinate somme specificamente indicate nel medesimo allegato I per ciascun tipo di violazione.

Contro il provvedimento di sospensione adottato per la presenza di lavoratori irregolari resta possibile il ricorso in via amministrativa all'Ispettorato interregionale del lavoro; non è invece più prevista la possibilità di ricorrere al presidente della Giunta regionale contro le sospensioni adottate per violazioni alle norme sull'igiene e sicurezza del lavoro; resta, ovviamente, possibile il ricorso per via giurisdizionale.

Il provvedimento di sospensione comunque decade con la positiva conclusione (ma solo a conclusione) del procedimento di cui agli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 758/1994.

Scarica testo del nuovo articolo 14 del D.Lgs n.81/2008 e relativo allegato I.

**EMERGENZA COVID-19  
INAIL, SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE,  
PROROGA AL 31.12.2021**

---

*Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)*

Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail tramite l'apposito servizio online.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l'art. 83 D.L. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico".

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o

della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all'invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all'Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

### **ATTREZZATURE LAVORO VERIFICHE PERIODICHE, ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI**

---

*Fonte: Ministero del Lavoro*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021, ha adottato il ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

## **EMERGENZA COVID**

### **TRASPORTI E LOGISTICA, ORDINANZA E NUOVO PROTOCOLLO**

---

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021 l'Ordinanza dei Ministeri della Salute e della Mobilità Sostenibile l'ordinanza recante l'Adozione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

L'ordinanza, in vigore dall'11 novembre 2021, aggiorna le misure di prevenzione e gestione riguardanti i trasporti e la logistica e riporta il nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, che va a sostituire il precedente allegato 14 e relativo allegato del DPCM 2 marzo 2021.

Le principali novità sono:

- controllo del green pass prima della salita a bordo;
- possibilità di attivare punti di vaccinazione sui luoghi di lavoro;
- corsi di formazione e corsi per titoli e certificazioni consentiti in presenza in zona bianca e gialla;
- per il trasporto pubblico locale, ripristinato l'utilizzo della porta anteriore, separatore area guida, controllo e vendita biglietti a bordo, igienizzazione mezzi almeno una volta al giorno;
- possibilità di fermare il treno e realizzazione di spazi dedicati in caso di passeggero con sintomi, controllo green pass prima della salita nei grandi hub ferroviari o dal personale di bordo insieme alla verifica del biglietto;
- per taxi e Ncc consentiti massimo due passeggeri in caso di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiari;
- nel settore marittimo è necessario evitare contatti tra personale marittimo e di terra;
- nell'ambito trasporto merci, l'autista resta a bordo se sprovvisto di mascherina, carico e scarico avviene senza contatti diretti tra operatori e autisti.

I testo dell'Ordinanza è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## EMERGENZA COVID

### VIAGGIATORI INDICAZIONI E NUOVA ORDINANZA MINISTERO SALUTE

---

Con il Comunicato n. 73 del 26 novembre 2021 è stata pubblicata una nuova Ordinanza del Ministero della Salute che **vieta l'ingresso in Italia da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini.**

Il ministero informa che sono in atto studi scientifici sulla nuova variante B.1.1.529 e nel frattempo viene seguita la strada della massima precauzione.

Informazioni aggiornate per gli spostamenti sono reperibili sul sito del Ministero Salute, Sezione "Covid-19 - Viaggiatori" al link

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

E' possibile consultare gli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti dall'estero:

- **Elenco A - Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

- **Elenco B** - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all' Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.

- **Elenco C** - **Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca** (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.**

- **Elenco D** - **Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord** (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), **Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.**

- **Elenco E** - **Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.**

**EMERGENZA COVID**  
**VACCINO COVID, ESENEZIONE ALLA VACCINAZIONE**  
**PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2021**

---

Publicata dal Ministero della Salute la Circolare prot. n. 53922 del 25/11/2021 con la quale la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è **prorogata sino al 31 dicembre 2021**.

Nel provvedimento si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Le certificazioni di esonero da vaccino Covid la cui validità è prorogata al 31 dicembre 2021 sono:

- Certificazioni rilasciate ai sensi della Circolare Ministero della salute del 4 agosto 2021 n. 35309 ai soggetti che per *“condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”*;
- Certificazioni di cui alla Circolare Ministero della salute del 5 agosto 2021 n. 35444 riguardanti l'esenzione temporanea dalla vaccinazione anti COVID-19 per i soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR, ricevendo il vaccino ReiThera (una o due dosi).

Al fine di consentire l'accesso alle attività ed ai servizi per cui è richiesto il green pass, la Circolare del Ministero della salute numero 35309 del 4 agosto 2021, consente il rilascio in formato cartaceo di *“certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2”* la cui validità è prevista sino al 30 settembre 2021 (termine ora prorogato al 31 dicembre prossimo).

Le certificazioni possono essere rilasciate da:

- medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
  - medici di Medicina Generale;
  - pediatri di libera scelta;
- che operano nell'ambito della campagna vaccinale.

Si ammette altresì l'utilizzo, si legge nella circolare, delle *“piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione”*.

Il documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, contiene:

- i dati identificativi dell'interessato (cognome, nome e data di nascita);
- la dicitura *“soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”*;
- la data di fine validità della certificazione indicata con *“certificazione valida fino al \_\_\_\_\_”*;
- dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
- timbro e firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale.



I soggetti deputati a controllare il green pass non possono in alcun modo accettare certificazioni non ufficiali (cioè non rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito).

Non vengono prese in considerazione scelte personali che non sono basate su evidenze scientifiche, test sierologici positivi in presenza di tampone molecolare negativo, la gravidanza e l'allattamento.

**L'obbligo del possesso della certificazione verde per accedere nei luoghi di lavoro pubblici e privati non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.**

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RIFIUTI LINEE GUIDA PEE IMPIANTI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI, CIRCOLARE VIGILI DEL FUOCO

---

Si ricorda che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il DPCM 27 agosto 2021 contenente le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. In attuazione all'art. 26-bis, comma 9, del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il documento riporta procedure di intervento per la gestione dell'emergenza negli eventi incidentali come incendi, sostanze inquinanti che interessano:

- impianti stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/2006;
- impianti trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/2006;
- centri di raccolta comunali e intercomunali.

Non riguardano gli impianti a rischio incidente rilevante con sostanze pericolose, D.Lgs. 105/2015.

Il documento è pubblicato come supporto operativo per Prefetture e soggetti competenti individuati dal Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n.113, è diviso in tre parti: metodo ad indici per distanza di attenzione per la Pianificazione di emergenza esterna PEE; metodologia speditiva per la pianificazione provinciale; schede e dati utili per il PEE.

I titolari delle attività individuate nell'allegato al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell'art. 26-bis, del Decreto-Legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna".

Publicata inoltre dai **Vigili del Fuoco la circolare n.4293 del 15 novembre 2021** indirizzata alle Prefetture con indicazioni sull'art. 26 bis del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 in merito alle linee guida piano emergenza esterna e informazione impianti stoccaggio e trattamento rifiuti

- PEE. La circolare riguarda in particolare quanto previsto dal Dpc 27 agosto 2021 GU 7 ottobre 2021, linee guida, e ricorda che queste interessano:
- impianti stoccaggio rifiuti articolo 183 comma 1 lett.aa del D.Lgs. 152/2006;
  - impianti trattamento rifiuti comma 1 lett. S;
  - centri raccolta comunali e intercomunali;
  - non gli impianti nel campo di applicazione del D.lgs 105/2015.

Alla circolare è allegato uno schema tipo di piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, che può costituire un modello, da adattare ai singoli contesti territoriali, con la finalità di uniformare il contributo tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che di velocizzare le attività propedeutiche alla predisposizione del piano.

Nell'intento di fornire alle Prefetture tutto il supporto necessario per l'adozione dei piani in parola, il Dipartimento ha ideato un applicativo informatico per permettere ai gestori l'inserimento in formato digitale delle informazioni necessarie per la redazione del PEE. Riguardo a tale procedura, disponibile al link <https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login>, sarà avviato, a breve uno specifico programma illustrativo, indirizzato al personale interessato delle Prefetture e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La circolare riassume gli obiettivi del PEE (controllo degli incidenti; misure di protezione; informazione della popolazione servizi emergenza) e ricorda cosa comporta a livello operativo:

- i gestori trasmettono al prefetto entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm informazioni per elaborazione e aggiornamento del PEE;
- il Prefetto predispone e aggiorna il piano entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni, piano che va aggiornato periodicamente e non superando i tre anni;
- in caso di IR pari a zero il Prefetto non dovrà predisporre il PEE.

La circolare riporta quindi chiarimenti sulla pianificazione provinciale e lo schema di piano di emergenza esterna.

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.  
Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ACCOR HOTELS** – Settore Alberghiero

**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**BEST WESTEN** – Settore Alberghiero

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CEMS SRL** – Convenzione Covid

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, Wellness e Fitness

**CENTRO DI MEDICINA SPA** – Convenzione Covid

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il Lavoro

**DOLOMITI ENERGIA** – Energia Elettrica

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e Welfare Aziendale

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EULER HERMES** – Servizi Assicurativi alle Aziende

**EUROPCAR** – Autonoleggi

**EUROTECNICA** – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio

**FCA STELLANTIS** – Automobili

**GAP STUDI E CONSULENZE SRL** – Servizi di consulenza alle Aziende

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**GI SAMSIC HR** – Agenzia per il Lavoro

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi Elettronici d'allarme

**GIUSTACCHINI PRINTING** – Noleggio Printing, Computing, Mobile, Arredo per Ufficio

**GOODYEAR** – Pneumatici

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**HERTZ** – Autonoleggi  
**HYUNDAI** – Automobili  
**ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza Security e Safety  
**LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s.** - Servizi alle imprese  
**LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità  
**NEXIVE** – Servizio Postale Privato  
**NORDEST GROUP** – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine  
**ROE'** – Prodotti antisettici - Igienizzanti  
**SAMSUNG** – Elettronica Smartphones  
**SEA Società per Azioni** – Esercizi Aeroportuali  
**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuovo, benessere  
**STARHOTELS** – Settore Alberghiero  
**TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.  
**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, Vino e Enoturismo  
**TRANSALDI** – Consulenze doganali  
**UM TOOLS** – Utensili e Attrezzature per Aziende Metalmeccaniche  
**UPS** – Spedizioni e Logistica Aziendale  
**VERPUL** – Articoli per la Pulizia Industriale  
**VIA MILANO PARKING** – Parcheggi Aeroportuali  
**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia Assicurazioni  
**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed Eventi  
**VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali